

NOTA AGGIUNTIVA

A seguito del ricevimento del Parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno datato 10 ottobre 2016 – protocollo comunale n° 9638/2016 (vedi documento allegato), si PRENDE ATTO del parere assunto come prescrizione nel documento di esclusione dalla VAS per quanto riguarda la viabilità di cantiere e quella di accesso finale alla cantina.

Il parere dell'AdB così recita:

che per gli interventi sulla viabilità, qualora interferenti con la perimetrazione in classe PF.3 dovrà essere verificata la conformità alla disciplina stabilite nelle NTA del PAI"

Al momento è in progetto l'utilizzo della viabilità esistente e pertanto si è al di fuori dell'area di perimetrazione in classe PF 3.

Qualora vi fosse necessità di modificare il tracciato e qualora esso interferisse con l'area a PF 3 sarà cura dei progettisti e della scrivente verificare la conformità richiesta.

* * * * *

Firenze, Aprile 2017

Dott. Geol. Maria Angela Botta





Autorità di Bacino del Fiume Arno

**Area Pianificazione, Tutela e Governo della risorsa idrica
e procedure VAS, VIA ed AIA**

Al Comune di Tavarnelle Val di Pesa
Ufficio Associato Governo del Territorio
Piazza Matteotti, n. 39 - 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)

PEC comune.tavarnellevaldipesa@postacert.toscana.it

Oggetto: Variante al Regolamento Urbanistico e verifica VAS - PAPMAA Azienda Agricola *Poggio Rozzi*. Documentazione integrativa

La documentazione rimessa con Nota Vs. prot. n. 8602 del 14.09.2016 - Ns. prot. n. 2667 del 19.09 evidenzia la localizzazione esterna della Cantina in ipotesi progettuale e del relativo cantiere, rispetto alla perimetrazione in classe P.F.3 - *Pericolosità elevata* prossima al Centro aziendale. Con riferimento dunque al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI - approvato con DPCM 6 maggio 2005/GU n. 230 del 3/10/2005) l'area interessata ricade in classe di Pericolosità Geomorfologica moderata (P.F.1) e sotto questo profilo non è prevista alcuna espressione di Parere da parte della Autorità essendo questo rimandato all'Ente preposto al rilascio dell'eventuale Provvedimento autorizzativo (art. 12 delle Norme di Attuazione).

In accordo con le finalità più generali del PAI, e sempre ai sensi della Normativa di Piano, per le aree a Pericolosità *moderata* dovrà ugualmente essere perseguito l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza delle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti di programmi di previsione e prevenzione nel rispetto delle condizioni fissate dagli strumenti vigenti di governo del territorio (legge 24 febbraio 1992, n. 225).

Riguardo all'inserimento paesaggistico la Relazione Tecnica riporta ancora che "... Il progetto non prevede mutazione sostanziale degli elementi morfologici e paesistico-ambientali del territorio, fatta salva l'area immediatamente interessata alla nuova costruzione; non sono alterate le vegetazioni esistenti (il terreno è attualmente coltivato a seminativo), non si provocano evidenti impatti visivi da punti di vista principali e la viabilità esistente (che dal centro aziendale conduce alla vallata del torrente) non viene alterata, ma anzi recuperata e mantenuta...": anche per gli interventi sulla viabilità, qualora interferenti con la perimetrazione in classe P.F.3, dovrà essere verificata la conformità alla disciplina stabilita dalle NTA del PAI.

Rimandando per eventuali chiarimenti al dott. agronomo Renato Sassaroli (tel. 055-26743227; e-mail: r.sassaroli@adbarno.it) si porgono con l'occasione distinti saluti.

Il Dirigente
(Ing. Isabella Bonamini)

rsa